

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

PROCEDURA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI AREE E STRUTTURE UBICATE IN LOC. LILLATRO E DESTINATE AD ATTIVITÀ BALNEARI, SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE E PARCHEGGI

DISCIPLINARE DI GARA

In esecuzione a quanto disposto dalla Delibera C.C. n. 54 del 31/07/2018, questo Ente intende individuare un operatore economico cui affidare in concessione la gestione di alcune aree, una porzione di arenile e alcune strutture ubicate in Loc. Lillatro a Rosignano Solvay, destinate ad attività balneari, somministrazione alimenti e bevande e parcheggi.

ART. 1 - OGGETTO DELLA PROCEDURA DI GARA

La procedura di cui al presente disciplinare riguarda la concessione dei seguenti beni:

- aree destinate a parcheggio, identificate con colorazione gialla nella planimetria allegata, per una superficie di circa mq. 16.700;
- strutture destinate a bar-ristorante, servizi igienici, magazzini e cabine balneari, nonché aree esterne adiacenti, il tutto come identificato con colorazione blu nella planimetria allegata, per una superficie di circa mq. 6.400;
- porzione di arenile su area demaniale marittima, identificata con colorazione verde nella planimetria allegata, per una superficie di circa mq. 1.949,77.

L’Amministrazione, con l’affidamento di che trattasi, intende perseguire le seguenti finalità:

- assicurare e possibilmente incrementare la fruibilità dell’intero complesso da parte di cittadini e turisti, mediante il mantenimento di un bar-ristorante, di servizi igienici pubblici e attività di noleggio di strutture balneari;
- garantire una corretta valorizzazione e presidio del patrimonio immobiliare dell’Ente;
- assicurare la manutenzione, pulizia e sorveglianza delle strutture e delle aree oggetto di concessione.

Alla procedura di cui al presente disciplinare non si applica il D.Lgs. n. 50/2016, salvo che per le disposizioni normative espressamente richiamate.

A conclusione del procedimento di gara, verranno rilasciati due distinti atti:

- una concessione patrimoniale riferita all’affidamento delle strutture e delle aree destinate a parcheggio;
- una concessione demaniale marittima riferita all’affidamento della porzione di arenile.

ART. 2 - DURATA DELLE CONCESSIONI – VALORE DELLA GARA

Le concessioni decorreranno dalla data di rilascio delle stesse fino al 31/12/2020.

Trattandosi di gestione di un complesso immobiliare con oneri a carico del concessionario, senza alcun corrispettivo economico da parte del Comune, il solo compenso dovuto al concessionario è rappresentato dai proventi derivanti dalla gestione del complesso per la durata della concessione.

Ai fini fiscali il valore delle concessioni sarà pari agli importi dei canoni offerti in sede di gara, rapportati all’intera durata delle concessioni stesse.

ART. 3 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura tutti i soggetti singoli (imprese individuali, società commerciali, società cooperative, associazioni e fondazioni), i consorzi, i raggruppamenti

temporanei di imprese o tra altri soggetti come sopra citati (di seguito R.T.) – costituiti o costituendi – in possesso dei requisiti di cui sotto:

a) REQUISITI DI ORDINE GENERALE

1. inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i.;

2. assenza delle situazioni ostative all'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui agli artt. 71, commi da 1 a 5, del D.lgs 59/2010 e 13 della L.R.T. n. 28/2005 da parte del legale rappresentante, dell'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale e di tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs 159/11;

b) REQUISITI DI ORDINE SPECIALE:

1. Operatore economico singolo o consorzi, in possesso di:

1.1. capacità tecnica e professionale attestata dall'aver gestito, in forma imprenditoriale, nel triennio 2015-2017, attività di somministrazione di alimenti e bevande e attività di noleggio di attrezzature balneari;

1.2. capacità economica e finanziaria comprovata dall'aver conseguito, nel triennio 2015-2017, un fatturato minimo annuo complessivo pari a € 100.000,00, che dimostri un'esperienza significativa in tutte e due le attività oggetto del presente bando;

1.3. idoneità professionale attestata dall'iscrizione nei registri professionali o commerciali (Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, ovvero iscrizione negli appositi Albi Regionali, Provinciali o Comunali);

1.4. requisiti professionali per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande previsti dagli artt. 71, comma 6 del D.Lgs. 59/2010 e 14 della L.R.T. n. 28/2005, da parte del legale rappresentante ovvero, in alternativa, da parte dell'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

2. Raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari (anche di operatori economici stabiliti in altri Stati membri) o GEIE che risultino complessivamente in possesso dei requisiti prescritti per gli operatori economici singoli, fermo restando che, quali requisiti minimi per partecipare al raggruppamento/consorzio ordinario/GEIE, il singolo imprenditore deve possedere almeno i requisiti di ordine generale di cui alla precedente lettera a). Il requisito di capacità economico-finanziaria di cui al precedente punto 1.2 della lettera b) deve essere complessivamente posseduto da detti organismi.

È esclusa la possibilità di ricorso all'istituto dell'avvalimento per sopperire al mancato possesso dei requisiti sopra elencati.

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di R.T. e consorzi ordinari anche se non ancora costituiti.

Per i R.T. e i consorzi ordinari tutte le dichiarazioni richieste per la presente gara dovranno essere prodotte da ciascuno degli operatori che costituiranno (o che già costituiscono) i R.T. o i consorzi stessi.

Nel caso di consorzi tra cooperative di produzione e lavoro ex L.422/1909 e s.m. e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947, e consorzi tra imprese artigiane, così come nel caso di consorzi stabili, tutte le dichiarazioni richieste per la presente gara, comprese quelle relative al possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti speciali, dovranno essere prodotte dal consorzio stesso; in entrambi i casi, le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale dovranno essere presentate anche dai consorziati per i quali il consorzio stesso concorre e che sono stati indicati in fase di gara.

Sarà disposta l'esclusione di tutti i consorzi di cui al precedente capoverso qualora i medesimi dichiarino di concorrere per conto della stessa impresa associata. Tale esclusione opererà nel medesimo modo anche qualora l'identità riguardi una sola impresa fra quelle indicate come soggetti per conto dei quali i Consorzi concorrono.

È vietata la partecipazione alla medesima gara dei Consorzi tra cooperative o imprese artigiane o stabili e delle imprese ad essi consorziate per le quali il consorzio stesso ha dichiarato di concorrere. Ciò integra gli estremi del reato di cui all'art. 353 del codice penale (turbata libertà degli incanti). Pertanto, in caso di rilevata partecipazione alla medesima gara di consorzio di cui alla lettera b) o lettera c) e di imprese ad esso consorziate per le quali il consorzio stesso ha dichiarato di concorrere, si provvederà all'esclusione del consorzio e delle consorziate concorrenti.

È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, fatti salvi i casi di subentro disciplinati dallo schema di contratto di concessione.

Il RT o Consorzio concessionario può costituire, successivamente al rilascio delle concessioni, una S.p.A. o una S.r.l., anche consortili, esclusivamente tra i soggetti componenti il RT o Consorzio aggiudicatari, così come risultanti dagli atti di gara, per la gestione economica e funzionale del complesso immobiliare.

Il nuovo soggetto dovrà avere oggetto sociale idoneo alla prosecuzione dell'attività; subentrando all'aggiudicatario in tutti i rapporti concessori, diventerà la concessionaria a titolo originario, senza che ciò costituisca cessione di contratto, e dovrà assumere espressamente, in via solidale, i medesimi obblighi, compresi quelli fideiussori, già sottoscritti dal soggetto aggiudicatario e, per esso, dai singoli operatori del RT o del consorzio.

I RT o i Consorzi già costituiti potranno sciogliersi solo successivamente al subentro del nuovo soggetto.

Ogni diversa ripartizione delle quote sociali del nuovo soggetto, ovvero l'ingresso nella società di nuovi soci, potrà avvenire solo previo benestare dell'Ente concedente, subordinato alla verifica dell'effettivo possesso in capo alla compagine societaria dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale richiesti ai fini della partecipazione alla gara.

Tutte le prescrizioni di cui al presente articolo costituiscono elementi essenziali per garantire la certezza sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta e sono poste a tutela dei principi comunitari e nazionali in materia di contratti attivi, quali l'economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica, pertanto, l'inosservanza di anche una sola di esse costituisce motivo di esclusione dalla gara.

ART. 4 – SOPRALLUOGO E QUESITI

I soggetti interessati alla partecipazione alla gara dovranno effettuare un sopralluogo obbligatorio per presa visione degli spazi, della loro conformazione, delle loro misure, caratteristiche e vincoli.

Ai fini dell'effettuazione del sopralluogo gli interessati dovranno richiedere, almeno 3 giorni prima della data richiesta, un appuntamento all'U.O. Patrimonio, ad uno dei seguenti indirizzi mail:

- Elisa Carmignani Tel. 0586-724492 e-mail: e.carmignani@comune.rosignano.li.it

- Caterina Casciello Tel. 0586-724360 e-mail: c.casciello@comune.rosignano.li.it.

- Alessio Cinci Tel. 0586-724436 e-mail: a.cinci@comune.rosignano.li.it

I soggetti interessati dovranno, altresì, inviare, ad almeno uno degli indirizzi di posta elettronica sopra indicati, al massimo il giorno precedente quello previsto per il sopralluogo, il/i nominativo/i del soggetto che parteciperà al sopralluogo, inviando altresì la documentazione prevista, a tal fine, dal disciplinare di gara. Tale documentazione dovrà essere prodotta in lingua italiana.

I sopralluoghi saranno effettuati, in orario d'ufficio, sino a 7 giorni prima della data di scadenza per la presentazione delle offerte; l'ultimo giorno utile, pertanto, è il **09 NOVEMBRE 2018**.

Il sopralluogo potrà essere effettuato, con il Responsabile del Procedimento o suo delegato, dai seguenti soggetti:

- titolare o legale rappresentante del soggetto partecipante (tale condizione va comprovata con esibizione di documento di identità e di certificato CCIAA o equivalente per operatori economici esteri);
- direttore Tecnico (ove presente) (tale condizione va comprovata con esibizione di documento di identità e di certificato CCIAA o equivalente per operatori economici esteri);
- soggetti muniti di procura notarile (comprovata mediante esibizione di documenti di identità del procuratore e copia della procura notarile);
- soggetto tecnico delegato dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, purché dipendente dell'impresa stessa. In tal caso è necessario che costui presenti dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del Dpr 445/2000 a firma del titolare o rappresentante legale dell'impresa, nella quale specifica le mansioni ricoperte all'interno dell'azienda, con allegata copia conforme dell'estratto del libro unico in cui si evidenzia il rapporto di dipendenza dall'impresa del tecnico delegato.

Si precisa che ogni soggetto anche se rappresentante legale non potrà rappresentare più di un operatore (pertanto sarà rilasciata una sola attestazione a soggetto).

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario o GEIE costituiti o non costituiti il sopralluogo può essere effettuato, indistintamente, dall'operatore designato o che sarà designato quale capogruppo oppure da uno degli operatori facenti parte del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario già individuato o che sarà individuato quale mandante. La mancata

effettuazione del sopralluogo da parte di almeno un componente del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti o non costituiti costituiscono motivo di esclusione immediata.

All'effettuazione del sopralluogo, verificate le identità dei soggetti intervenuti, verrà compilata dal delegato dell'Ente apposita attestazione in due copie: una sarà conservata agli atti da parte dello stesso Ente e l'altra sarà consegnata al concorrente che la alleggerà alla documentazione contenuta nella busta "A – documentazione amministrativa". L'allegazione del/le attestazione/i non è richiesta a pena di esclusione, tuttavia, in caso di mancanza, si procederà ad escludere il concorrente qualora non risulti, agli atti dell'Ente concedente, l'avvenuta effettuazione del sopralluogo.

Potranno, inoltre, essere formulati quesiti di ordine generale, redatti in lingua italiana o accompagnati da apposita traduzione in lingua italiana, al seguente indirizzo e-mail: e.carmignani@comune.rosignano.livorno.it, entro e non oltre il giorno **09 NOVEMBRE 2018** (stesso del sopralluogo). Le risposte ai suddetti quesiti verranno rese pubbliche, in forma anonima, sul sito nella sezione "Bandi e avvisi vari".

ART. 5 – ARENILE - INTERVENTI REALIZZABILI E SERVIZI MINIMI

Sull'arenile di cui alla presente procedura è consentita la posa di attrezzature balneari mobili e la realizzazione di eventuali strutture stagionali secondo quanto disposto e con le limitazioni di cui all'allegato 5 – Demanio Marittimo alle NTA del Regolamento Urbanistico vigente e del Piano Operativo adottato e controdedotto.

Per tutta la durata della concessione demaniale marittima è fatto obbligo al concessionario di erogare i seguenti servizi minimi:

- pulizia e riordino giornaliero dell'area oggetto della concessione demaniale marittima, con raccolta differenziata dei rifiuti; durante il resto dell'anno l'area dovrà essere mantenuta in buono stato di decoro;
- pulizia del tratto di arenile che si estende dal circolo Canottieri a nord e fino al canale di presa della Soc. Solvay a sud, con raccolta differenziata dei rifiuti, da effettuarsi con frequenza giornaliera durante la stagione balneare;
- apprestamento di un punto di salvamento secondo le modalità stabilite dall'ordinanza in materia emessa dalla Capitaneria di Porto di Livorno.

ART. 6 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Le concessioni saranno rilasciate al concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.

ART. 7 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

I plichi contenenti l'offerta e le documentazioni, **a pena di esclusione dalla gara, indipendentemente dal mezzo di inoltro**, devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, **entro e non oltre il giorno 16 NOVEMBRE 2018, ore 13.00** presso lo sportello polifunzionale del Comune di Rosignano Marittimo (LI) posto in via dei Lavoratori 21; è, altresì, facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore 8,30 alle ore 13,00 dei giorni compresi dal lunedì al venerdì, il martedì e il giovedì anche dalle ore 15,30 alle 17,30, presso lo stesso sportello polifunzionale dell'Ente che ne rilascerà apposita ricevuta.

Il plico deve essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante all'esterno l'intestazione del mittente, completa di indirizzo, recapito telefonico e fax.

Sul plico dovrà, inoltre, chiaramente apporsi la seguente scritta **"NON APRIRE – OFFERTA GARA AREE E STRUTTURE LILLATRO"**.

Il plico dovrà essere indirizzato al Comune di Rosignano Marittimo - Via dei Lavoratori, 21 – 57016 Rosignano Marittimo (LI).

L'invio del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non dovesse pervenire a destinazione in tempo utile.

Non saranno ammessi coloro che invieranno la documentazione separatamente dal plico contenente la domanda di partecipazione. Le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana.

Il termine sopra indicato è perentorio. Oltre tale termine:

- i plichi pervenuti non verranno presi in considerazione, anche se spediti per posta raccomandata o altro anteriormente alla scadenza, non valendo la data di spedizione;
- non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente.

La presentazione dell'offerta equivale all'accettazione incondizionata da parte dei soggetti concorrenti di tutte le condizioni e modalità inserite nel presente atto.

ART. 8 – MODALITÀ DI PREDISPOSIZIONE DELLE OFFERTE

Il plico dovrà contenere al suo interno, **a pena di esclusione**, n. 3 buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti all'esterno l'intestazione del mittente e le diciture rispettivamente:

- Busta n. 1 – Documentazione Amministrativa
- Busta n. 2 – Offerta Tecnica
- Busta n. 3 – Offerta Economica

I concorrenti devono fare in modo che nessuno degli elaborati inclusi nelle buste 1 e 2 indichi o, comunque, consenta di conoscere, direttamente o indirettamente, il contenuto della busta 3.

L'offerta ha natura di proposta irrevocabile. Essa sarà, pertanto, vincolante per l'offerente per 180 giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle offerte, mentre ogni effetto giuridico obbligatorio per il Comune consegue dall'aggiudicazione definitiva.

Tutta la documentazione inserita all'interno delle buste di cui al presente articolo dovrà essere prodotta in lingua italiana.

Busta n. 1 – Documentazione amministrativa

La busta dovrà contenere, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

A) domanda di partecipazione redatta in bollo da 16,00 € ogni quattro facciate scritte e comunque ogni 100 righe, **compilando in ogni sua parte, o seguendo, quanto riportato nell'allegato MODELLO 1**

1. indicante la denominazione/ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA, nonché le generalità del legale rappresentante;
2. contenente tutte le dichiarazioni di cui al citato modello 1;
3. datata e sottoscritta dal legale rappresentante o dai legali rappresentanti di tutti i soggetti componenti il Raggruppamento, così come specificato nel citato modello 1.

Alla dichiarazione dovrà essere allegata, **a pena di esclusione**, copia di documento di identità in corso di validità di ogni sottoscrittore.

Nel caso in cui sia sottoscritta da un procuratore, dovrà essere prodotta la relativa procura.

B) dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, completa di copia del/i documento/i di identità del/i sottoscrittore/i, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa/e secondo la legislazione dello stato di appartenenza, relativa al possesso dei requisiti generali (**MODELLO 2**) e speciali (**MODELLO 3**).

Si ricorda che nel caso di partecipazione di:

- raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE **NON COSTITUITO**, la dichiarazione sostitutiva di cui al presente punto B deve essere resa e sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio o GEIE;
- consorzi tra società cooperative di cui alla L. 422/1909 e al D. Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato n. 1577/1947 e consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 443/1985, nonché nel caso di consorzi stabili, le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale devono essere rese e sottoscritte anche da tutte le imprese consorziate indicate dal consorzio quali imprese per le quali il medesimo consorzio concorre;

Le dichiarazioni sostitutive devono essere rimesse da tutti gli eventuali ulteriori legali rappresentanti, direttori tecnici (ove presenti), soci in società di capitale con meno di quattro soci e cessati dalla carica, secondo quanto contenuto nei modelli acclusi in calce a tale allegato. Si specifica che in caso di società diverse da s.n.c. e s.a.s. costituite da 2 soci in possesso del 50% ciascuno delle quote, le dichiarazioni debbono essere prodotte da entrambi i soci.

Qualora sia impossibile ottenere la dichiarazione da parte di tali soggetti, il Legale Rappresentante può rimettere, con propria dichiarazione, la conoscenza o meno dei fatti oggetto di obbligo dichiarativo. Tale dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 è ammessa solo nel caso in cui tali fatti siano di piena e diretta conoscenza del sottoscrittore. In caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria, si considerano cessati dalla carica anche i legali rappresentanti, direttori tecnici (ove presenti) e amministratori che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fuse nel ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo.

(nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE già costituito):

C) originale o copia autenticata della procura relativa al mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE;

D) garanzia provvisoria pari a €. 1.440,00

Il deposito cauzionale provvisorio, a garanzia dell'offerta, potrà essere costituito secondo una delle seguenti modalità:

- a) Assegno Circolare non trasferibile intestato a Comune di Rosignano Marittimo - Servizio Tesoreria,
- b) Attestazione di versamento tramite bonifico bancario presso la Tesoreria Comunale, Cassa di Risparmio di Volterra - Agenzia di Rosignano – codice IBAN IT79F 06370 25100 0000 1000 2140 (controllare);
- c) FIDEJUSSIONE bancaria o assicurativa; a tal proposito si considerano applicabili le disposizioni di cui all'art 93 D.Lgs. 18/04/2016, n. 50. In particolare, la fidejussione dovrà prevedere:
 - una validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
 - importo garantito non inferiore a quello richiesto;
 - impegno a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva.

In caso di raggruppamento, la cauzione dovrà essere prestata dal mandatarario.

Detta cauzione:

- verrà restituita a tutti i concorrenti, appena avvenuta l'aggiudicazione definitiva, ad eccezione del soggetto aggiudicatario;
- sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione della concessione;
- in caso di incompleto o irregolare adempimento degli obblighi da parte dell'aggiudicatario, che comportino il mancato rilascio della concessione, il Comune provvederà ad incamerare la cauzione, salve le azioni legali per gli ulteriori danni subiti.

In caso di riunione dei concorrenti già costituita, la garanzia è presentata, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale, e con responsabilità "pro-quota" nel caso di raggruppamento temporaneo di tipo verticale.

Nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, la garanzia può essere presentata e firmata dal solo operatore mandatarario purché, a pena di esclusione, nello stesso siano chiaramente indicati tutti i soggetti dei quali viene garantito l'eventuale inadempimento.

E) eventuale atto di designazione del preposto

In caso di designazione di un preposto alla gestione dell'attività di somministrazione, alla domanda di partecipazione deve essere allegata idonea dichiarazione (secondo quanto riportato nell'Allegato **MODELLO 4**), nonché copia del documento di identità del soggetto designato.

F) attestazione del sopralluogo

Ad eccezione del punto F, la mancanza di anche uno soltanto degli elementi sopra elencati costituisce causa di esclusione, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 9.

Le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000 devono essere redatte preferibilmente in conformità ai modelli allegati al presente disciplinare. Qualora non siano utilizzati tali modelli, la documentazione presentata dovrà contenere tutte le dichiarazioni richieste in quanto qualificate

come **essenziali** perché relative al possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la partecipazione.

La **sottoscrizione** di tutte le dichiarazioni semplici e sostitutive richieste dal presente disciplinare (anche da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario) è adempimento **essenziale**, in quanto imposto dal DPR 445/2000 e previsto a garanzia della certezza in ordine alla provenienza dell'offerta.

Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento temporaneo, o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, tutte le dichiarazioni richieste per l'ammissione alla gara devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiscono il concorrente, per garantire certezza in ordine alla provenienza dell'offerta.

Busta n. 2 - Offerta tecnica

L'offerta tecnica dovrà descrivere nel dettaglio gli interventi che si intendono realizzare, i servizi offerti e la modalità di attuazione degli stessi, in modo da consentire alla Commissione di poter valutare i criteri, come definiti nel successivo art. 10. A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ▶ un progetto di gestione contenente:
 - descrizione delle modalità organizzative relative alla gestione di attrezzature, arredi e percorsi (passerelle o altre strutture simili) che consentano il raggiungimento agevole della battigia, anche nell'ottica dell'abbattimento delle barriere architettoniche;
 - modalità di valorizzazione delle strutture e delle aree oggetto di concessione, anche mediante forme di collaborazione con altre realtà locali;
 - organizzazione di attività di intrattenimento e ludiche rivolte, in particolare, a minori e anziani;
- ▶ elaborati grafici e relazione tecnico-descrittiva delle eventuali opere stagionali
- ▶ piano degli interventi di manutenzione della struttura, degli impianti e delle aree oggetto di concessione.

Busta n. 3 - Offerta economica

L'offerta economica si riferisce ai seguenti criteri quantitativi:

- a) proposta di rialzo percentuale da applicare al canone demaniale marittimo relativo all'arenile e al canone di concessione relativo alle strutture e aree destinate a parcheggio;
- b) proposta di riduzione percentuale dell'importo dell'abbonamento stagionale per l'uso del parcheggio da parte dei soci fruitori dell'adiacente immobile comunale destinato a sede del Circolo Nautico "Lillatro" (n. 270 soci e n. 100 imbarcazioni in sosta presso il Circolo);

La busta dovrà contenere, a pena di esclusione, l'offerta redatta in bollo da € 16.00 ogni quattro facciate scritte e comunque ogni 100 righe, con l'indicazione di:

▶ **percentuale di rialzo offerta**, che sarà applicata ad entrambi i canoni posti a base di gara come di seguito specificato:

- base d'asta canone annuo demaniale marittimo: **€ 2.501,85 annuo**
- base d'asta canone annuo concessione patrimoniale: **€ 36.000,00 annui**

Il rialzo percentuale offerto dovrà essere indicato in cifre e lettere e arrotondato alla seconda cifra decimale.

I canoni aggiudicati, come risultanti dall'applicazione del rialzo percentuale offerto, saranno maggiorati dell'IVA, se dovuta.

Non saranno ammesse offerte alla pari o in ribasso rispetto agli importi a base d'asta, condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.

▶ **percentuale di riduzione offerta** sull'importo dell'abbonamento stagionale, pari a **€ 90,00**, per l'uso del parcheggio da parte dei soci fruitori dell'adiacente immobile comunale destinato a sede del Circolo Nautico "Lillatro".

In caso di discordanza tra le indicazioni in cifre e in lettere, si riterrà valido il dato espresso in lettere.

L'importo dell'abbonamento aggiudicato, come risultante dall'applicazione del ribasso percentuale offerto, sarà maggiorato dell'IVA, se dovuta.

Non saranno ammesse offerte alla pari o in rialzo rispetto al base d'asta, condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta dagli stessi soggetti previsti per la sottoscrizione delle dichiarazioni di cui alla documentazione amministrativa.

Nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante del concorrente, deve essere allegata la relativa procura.

ART. 9 – APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Il seggio di gara, il giorno **21 NOVEMBRE 2018** alle ore **10.00**, fissato per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, presso gli uffici del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:

- a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione;
- b) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi tra cooperative o tra imprese artigiane e i consorzi stabili hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara sia il consorziato che il consorzio;
- c) verificare che i concorrenti non abbiano partecipato alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero non abbiano partecipato alla gara in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario procedendo ad escludere in caso di esito positivo sia il raggruppamento/consorzio che il singolo concorrente.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio. In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelli afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica e temporale, l'Amministrazione assegna un termine al concorrente, non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Nel caso di attivazione della procedura del soccorso istruttorio, il seggio di gara si riunirà nuovamente in seduta pubblica, presso gli uffici del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio, per esaminare il contenuto delle regolarizzazioni pervenute.

Terminata la fase della verifica amministrativa, la commissione di gara si insedierà e procederà, in una seduta pubblica, all'apertura delle offerte tecniche. Terminata la lettura delle stesse, la commissione di gara, procederà, in seduta riservata, alla valutazione delle offerte.

Effettuate le valutazioni e attribuiti i punteggi complessivi, la commissione giudicatrice procederà, in seduta pubblica, alla lettura dei punteggi e all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche. Alle offerte sarà attribuito il punteggio relativo in funzione del criterio quantitativo di cui al successivo art. 10 del presente disciplinare. Sarà, quindi, assegnato il punteggio complessivo ad ogni offerta e formata la graduatoria degli offerenti.

La concessione sarà affidata in favore dell'offerta che, sommati i punteggi ad essa attribuiti in relazione ai criteri qualitativi e quantitativi, avrà ottenuto il punteggio complessivamente più elevato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'affidamento in concessione del bene in oggetto anche in presenza di una sola offerta valida.

Concluse le operazioni di gara e approvato il relativo verbale, il Comune inviterà l'aggiudicatario a produrre la documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati in sede di presentazione dell'offerta e quella necessaria ai fini del rilascio delle concessioni.

Qualora l'aggiudicatario non ottemperi nel tempo indicato a quanto sopra richiesto, o non si presenti alla sottoscrizione delle concessioni nel giorno appositamente stabilito, il Comune revocherà l'aggiudicazione per inadempimento, incamererà la garanzia provvisoria (cauzione/fideiussione) e aggiudicherà le concessioni al secondo concorrente in graduatoria.

Il rilascio delle concessioni è, comunque, subordinato al positivo esito delle procedure di verifica previste dalla vigente normativa.

Nessun compenso o rimborso spetta ai partecipanti per la compilazione delle offerte presentate o in caso di annullamento del procedimento di gara.

In ogni caso, il Comune di Rosignano Marittimo si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, modificare il procedimento di gara, ovvero di riaprirne i termini in qualunque momento

per ragioni di pubblico interesse, senza che alcuno possa sollevare eccezioni o vantare diritti di sorta.

ART. 10 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

L'aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che presenterà l'offerta economicamente più vantaggiosa.

La commissione giudicatrice valuterà le offerte tecniche ed economiche attribuendo a ciascuna di esse un punteggio complessivo di massimo **100 punti**, distinto fra un punteggio qualitativo riferito **all'offerta tecnica (max 54 punti)** e un punteggio quantitativo riferito **all'offerta economica (max 46 punti)**. La concessione sarà aggiudicata in favore del concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio sommando quello relativo all'offerta tecnica e quello dell'offerta economica.

In caso di parità, l'aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio sull'offerta tecnica.

La Commissione esaminatrice redigerà la graduatoria finale che conserva la propria validità per l'intera durata della concessione.

Punteggio attribuibile all'offerta economica

Il punteggio attribuibile all'offerta economica sarà determinato dalla somma dei punteggi (x + y) derivanti dall'applicazione dei seguenti criteri quantitativi:

a) percentuale di rialzo offerta sui canoni concessori (max 40 punti)

$$x = Pa_{max} * R_{off} / R_{max}$$

dove x indica il punteggio attribuito,

Pa_{max} indica il punteggio massimo attribuibile al criterio a)

R_{off} indica il rialzo percentuale offerto

R_{max} indica il rialzo percentuale massimo offerto

b) percentuale di riduzione offerta sull'importo dell'abbonamento stagionale (max 6 punti)

$$y = Pb_{max} * r_{off} / r_{max}$$

dove y indica il punteggio attribuito,

Pb_{max} indica il punteggio massimo attribuibile al criterio b)

r_{off} indica la riduzione percentuale offerta

r_{max} indica la riduzione percentuale massima offerta

Punteggio attribuibile all'offerta tecnica

L'offerta tecnica verrà valutata sulla base dei seguenti criteri:

Descrizione del criterio di valutazione	Punteggio massimo assegnabile
PROGETTO DI GESTIONE	MAX 30 PUNTI
Modalità organizzative relative alla gestione di attrezzature, arredi e percorsi (passerelle o altre strutture similari) che consentano il raggiungimento agevole della battigia, anche nell'ottica dell'abbattimento delle barriere architettoniche	Max 12 punti
Organizzazione di attività di intrattenimento e ludiche rivolte, in particolare a minori e anziani	Max 12 punti
Modalità di valorizzazione delle strutture e delle aree oggetto di concessione, anche mediante forme di collaborazione con altre realtà locali	Max 6 punti
PIANO DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORIA	MAX 24 PUNTI
Saranno valutati tutti gli interventi finalizzati al miglioramento dell'offerta turistica mediante realizzazione di ulteriori strutture accessorie, anche stagionali, quali: servizi igienici, docce, spogliatoi, ecc.	Max 12 punti
Sarà valutato il piano degli interventi di	Max 12 punti

manutenzione ordinaria e di miglioramento della struttura, degli impianti e delle aree oggetto di concessione	
TOTALE	54 PUNTI

In sede di valutazione dell'offerta tecnica ciascun commissario attribuisce a ciascun sub criterio di valutazione un coefficiente compreso tra 0 e 1 stabilito nel modo seguente:

coefficiente 1	Valutazione ottima
coefficiente 0,75	Valutazione più che adeguata
coefficiente 0,5	Valutazione adeguata
coefficiente 0,25	Valutazione parzialmente adeguata
coefficiente 0	Valutazione inadeguata/non valutabile o nel caso di proposta mancante

Effettuata una media dei coefficienti attribuiti dai commissari, il risultato verrà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile a ciascun sub criterio.

ART. 11 - CAUSE DI ESCLUSIONE

Si procederà ad escludere dalla gara i concorrenti in caso di:

- mancato adempimento delle prescrizioni di cui al presente bando o violazione di altre disposizioni di legge
- incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta
- non integrità del plico contenente le offerte o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

ART. 12 – ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario è obbligato a presentare, entro i termini previsti dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, (e comunque entro la data di consegna dell'area, se precedente al rilascio della concessione), i seguenti documenti:

1) cauzione definitiva a garanzia degli obblighi contrattuali pari a due mensilità del canone concessorio.

La cauzione definitiva deve avere una validità temporale non inferiore alla durata della concessione e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita dichiarazione liberatoria del Comune, previo accertamento della regolare esecuzione degli obblighi da parte del concessionario.

Il Comune potrà rivalersi sulla cauzione anche in caso di applicazione di penali; **in tali casi l'ammontare della cauzione stessa dovrà essere ripristinato entro i termini previsti** dalla richiesta scritta del Comune di Rosignano Marittimo, **pena la decadenza della concessione.**

2) La seguente polizza assicurativa (completa di copia delle relative quietanze di pagamento):

Polizza per responsabilità civile verso terzi (RCT) specificamente dedicata ai rischi connessi all'uso dell'immobile e alle attività esercitate, con massimale dedicato pari ad almeno € 2.000.000 per sinistro per danni a cose/persone in ambito RCT e ad almeno € 1.000.000 per danni a persone in ambito RCO. Sulla polizza dovrà essere riportata la descrizione del rischio assicurato e, quindi, l'attività oggetto della concessione.

Il Comune di Rosignano Marittimo deve essere considerato come terzo.

La polizza dovrà, altresì, prevedere le seguenti garanzie:

- danni a terzi da preparazione, distribuzione e somministrazione di cibi e bevande
- danni ai locali concessi
- danni alle cose di terzi, consegnate e non
- danni alle cose sulle quali si eseguono lavori
- danni a cose di terzi conseguenti a incendio di cose dell'assicurato o da questi detenute a qualsiasi titolo (massimale indicativo € 100.000)

- responsabilità civile personale di tutte le persone fisiche di cui l'assicurato si avvale, per i danni a terzi verificatesi durante lo svolgimento delle attività

Con la stipulazione dell'assicurazione indicata, il concessionario non esaurisce le sue responsabilità riguardo ai sinistri che si dovessero verificare durante lo svolgimento delle attività previste dalla concessione.

Qualora, a seguito della negligenza del concessionario, si verificassero danni a cose o persone presenti nelle strutture oggetto di concessione non adeguatamente coperte da assicurazione, lo stesso sarà tenuto a risarcire il Comune di Rosignano Marittimo dei danni provocati direttamente e non, in prima persona o previo rimborso delle spese sostenute per ripristinare la situazione di origine.

3) modello ministeriale D1, redatto attraverso l'applicativo DoRi, scaricabile dal sito istituzionale del Ministero Infrastrutture e trasporti. Tale modello dovrà essere presentato sia in forma cartacea, con bollo da 16 € e firmato sia dal richiedente che da un tecnico abilitato all'esercizio della professione, sia in formato digitale. Al riguardo si specifica che dovrà essere trasmesso il file formato .xml generato attraverso il DoRi e la stampa in formato .pdf del modello D1 così generato, riportante in calce il codice dispositivo;

4) pagamento del canone concessorio demaniale marittimo per l'anno in corso (vedasi successivo art. 14) e pagamento dell'imposta regionale sulle concessioni del demanio marittimo, di cui alla L.R.T. n° 85/1995 s.m.i.;

5) prestazione della cauzione ai sensi dell' art. 17 del Regolamento del Codice della navigazione (vedasi successivo art. 15);

6) pagamento delle spese di istruttoria per il rilascio della concessione demaniale, pari ad € 300,00, come previsto dal vigente Regolamento per la gestione del Demanio Marittimo.

ART. 13 – SPESE CONTRATTUALI

Il rilascio delle concessioni è, comunque, subordinato all'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva e al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di controlli.

Le concessioni avranno contenuto pienamente conforme a quello degli atti di gara.

Tutte le spese e gli oneri per il rilascio delle stesse sono a completo ed esclusivo carico del concessionario nella misura fissata dalla legislazione in vigore.

L'aggiudicatario dovrà presentare la documentazione richiesta ai fini della definizione delle concessioni entro il termine indicatogli nella relativa comunicazione.

ART. 14 – CANONE CONCESSIONARIO DEMANIALE MARITTIMO ED IMPOSTA REGIONALE

La concessione demaniale marittima è soggetta al pagamento del relativo canone, come offerto in sede di gara, aggiornato annualmente secondo l'indice ISTAT. La concessione è, altresì, subordinata al pagamento dell'imposta regionale sulle concessioni stabilita dalla L.R.T. n° 85/1995 s.m.i..

ART. 15 – CAUZIONE A GARANZIA DELL'OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA

L'importo della cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio della concessione demaniale è fissato nella misura del canone dovuto per due annualità della concessione stessa, secondo quanto previsto dall'art. 9 del vigente Regolamento per la gestione del Demanio Marittimo.

La cauzione è concessa in favore dello Stato e del Comune di Rosignano ed è prestata in numerario, o con polizza assicurativa fidejussoria o fideiussione bancaria.

Per gli associati ad una delle organizzazioni di categoria (S.I.B. – F.I.B.A. – FEDICOD – F.A.B. ecc.), la cauzione è prestata in via generale, previa dichiarazione della stessa organizzazione, attraverso un'unica polizza assicurativa fideiussoria stipulata da ciascuna delle citate organizzazioni per i propri associati. In questo caso il concessionario deve dimostrare la propria affiliazione all'organizzazione di categoria.

La polizza fidejussoria, assicurativa o bancaria, dovrà contenere le seguenti condizioni:

- a) la garanzia copre l'intera durata della concessione demaniale e resta valida fino a dichiarazione di svincolo dal parte dell'Amm.ne comunale;
- b) l'intendimento dell'impresa assicuratrice di non procedere al rinnovo della polizza alla sua scadenza ovvero di procedere alla revoca, deve essere comunicato all'Amm.ne comunale in tempo utile per consentire la costituzione, da parte del concessionario, di garanzia reale;
- c) il mancato o ritardato pagamento del premio o di supplementi di premio non è opponibile all'Amm.ne comunale ai fini della validità della garanzia;
- d) l'impresa assicuratrice provvede al pagamento dell'intera somma garantita a semplice richiesta scritta dell'Amm.ne comunale;
- e) l'impresa assicuratrice rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile;
- f) l'impresa assicuratrice rinuncia ad eccepire il decorso del termine di cui all'art. 1957 del Codice Civile.

ART. 16 – INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, l'Amministrazione si riserva di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara. Qualora, a seguito delle verifiche sia riscontrata la non veridicità delle dichiarazioni rese, l'Ente si riserva di provvedere all'escussione della cauzione provvisoria e alla revoca dell'aggiudicazione. Si ricorda che ai sensi degli artt. 19 e 19 bis del D.P.R. 445/2000, la conformità all'originale di copia di atti o documenti conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione può essere dichiarata dal concorrente anche in calce alla copia stessa, allegando fotocopia del documento d'identità e specificando la P.A. presso cui l'atto o il documento è conservato.

ART. 17 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali forniti verranno trattati dal Comune di Rosignano Marittimo nell'ambito del procedimento di gara in oggetto. La base giuridica è costituita dall'art. 6 del Regolamento UE 679/2016 e in base a quanto previsto dal Regolamento comunale di gestione degli immobili comunali, nonché dal D.Lgs. n. 50/2016 nelle parti applicabili.

Natura del conferimento e conservazione dei dati

Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio, in quanto in mancanza di essi non sarà possibile dare corso al procedimento in oggetto e provvedere all'emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso. I dati da Lei conferiti saranno conservati per il tempo prescritto dalla normativa vigente.

Destinatari dei dati personali

I dati personali da Lei forniti saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto l'autorità e la responsabilità del Titolare.

I dati personali potranno essere trattati, inoltre, da soggetti terzi che forniscono servizi strumentali, tra cui servizi di comunicazione, posta elettronica, recapito della corrispondenza, servizi tecnici informatici e altri fornitori di servizi inerenti alle finalità sopracitate. A tali soggetti saranno comunicati solo i dati strettamente necessari per l'espletamento delle relative funzioni.

Diritti dell'interessato

La informiamo, inoltre, che relativamente ai dati medesimi può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dal CAPO III del Regolamento UE 2016/679. In particolare, Lei ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati che la riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di opporsi in tutto od in parte, all'utilizzo dei dati, nonché di esercitare gli altri diritti a Lei riconosciuti dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere esercitati scrivendo a mezzo posta al Responsabile della protezione dei dati (DPO), domiciliato per le sue funzioni presso la sede del Titolare, oppure tramite posta elettronica al seguente al seguente indirizzo e-mail: privacy@comune.rosignano.livorno.it

Ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Rosignano Marittimo, con sede in via dei Lavoratori, 21 57016 Rosignano Marittimo (LI). Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo di posta elettronica privacy@comune.rosignano.livorno.it

ART. 18 NORME FINALI

Le offerte avranno validità per 180 giorni dalla scadenza del termine per la loro presentazione.

Si procederà all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta purché risultata conveniente o idonea in relazione all'oggetto della concessione. In caso di offerte dello stesso importo, si procederà all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924.

L'Amministrazione dichiara fin d'ora che per le fattispecie non previste negli schemi di concessione potrà avvalersi della possibilità che, in caso di decadenza, revoca o rinuncia della concessione o di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo del concessionario, si potranno interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di sottoscrivere le nuove concessioni per il prosieguo della gestione della struttura e dell'arenile. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta. Il subentro avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto aggiudicatario originario sino al quinto miglior offerente in sede di gara, escluso l'originario aggiudicatario.

Si richiama quanto disposto dall'art. 19 del D.P.R. n. 642/1972 in tema di imposta di bollo.

Si richiama l'attenzione sul fatto che, oltre alle cause di decadenza previste dalla normativa vigente e dallo schema di concessione facente parte degli atti della presente gara, la concessione decadrà per violazione, da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo del concessionario, degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. n. 62/2013, e del codice di comportamento integrativo del Comune di Rosignano Marittimo, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 14.01.2014, che, in copia, sono consegnati al momento del rilascio dell'atto.

Tutte le spese relative alla definizione delle concessioni sono a carico del concessionario.

L'aggiudicatario dovrà presentarsi alla data che sarà fissata da quest'Amministrazione per la sottoscrizione delle concessioni; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso, fatto salvo il diritto dell'Ente concedente di richiedere il risarcimento per qualsiasi maggiore spesa o per danni subiti, è facoltà dell'Amministrazione medesima aggiudicare le concessioni all'operatore che risulti secondo classificato nella graduatoria delle offerte. Si precisa che questa Amministrazione, per tutte le comunicazioni attinenti la procedura di gara in oggetto utilizza i seguenti mezzi: posta, fax, posta elettronica (anche certificata) e pubblicazioni sul proprio sito internet: www.comune.rosignano.livorno.it alla voce Bandi e avvisi vari – bandi e avvisi del Comune.

Pertanto, ogni volta in cui nel presente disciplinare si fa riferimento ad eventuali comunicazioni ai partecipanti alla gara, le stesse verranno rese con una o più delle modalità sopra palesate.

La Responsabile del Procedimento è la D.ssa Simona Repole, Responsabile dell'U.O. Patrimonio del Comune di Rosignano Marittimo – Tel. 0586-724273 s.repole@comune.rosignano.livorno.it.

Per informazioni inerenti la gara in oggetto rivolgersi all'U.O. Patrimonio:

per aspetti amministrativi:

Elisa Carmignani 0586/724492

e.carmignani@comune.rosignano.li.it

Caterina Casciello 0586/724360

c.casciello@comune.rosignano.li.it

per aspetti tecnici:

Geom. Alessio Cinci 0586-724436

a.cinci@comune.rosignano.li.it

Per informazioni specifiche inerenti la concessione demaniale marittima rivolgersi all'U.O. Pianificazione: Ing. Federica Francia 0586/724438 f.francia@comune.rosignano.li.it.

Le risposte ai quesiti più frequenti e di interesse generale saranno pubblicate, in forma anonima, sul sito internet del Comune, tra la documentazione di gara.

Avverso il presente disciplinare potrà essere proposto ricorso, entro 60 gg. dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, al Tribunale Amministrativo Regionale e, per motivi di legittimità, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 gg. dalla comunicazione stessa.

Il Dirigente del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio
(Ing. Andrea Immorali)

Allegati:

- allegato 1: domanda di partecipazione
- allegato 2: modello per dichiarazione requisiti generali
- allegato 3: modello per dichiarazione requisiti speciali
- allegato 4: modello per preposto
- allegato 5: planimetria